

**REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEI GENITORI AL  
PAGAMENTO DELLE RETTE DEI MINORI INSERITI IN STRUTTURE  
RESIDENZIALI O IN PARTICOLARI TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO  
FAMILIARE**

***PREMESSA***

Il presente regolamento disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali o in particolari tipologie di affidamento familiare in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione. Infatti con l'allontanamento del minore, non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio.

L'art. 147 del Codice Civile stabilisce: *“Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.”*

Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art. 261 del Codice Civile: *“Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi.”*

Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il nuovo art. 155 c.c. comma 4, introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.

Il dovere al mantenimento dei figli resta valido persino per i genitori dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, così come stabilito da alcune sentenze della Corte di Cassazione, ad es. la sentenza n. 16559/2007 e la sentenza n. 43288/2009.

***ART. 1***

***OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE***

1. L'obbligo al mantenimento si concretizza in un contributo mensile da versare all'Ente per la copertura parziale delle spese da esso sostenute per la retta della struttura/famiglia ospitante comprensiva di vitto, alloggio, interventi educativi professionali, soggiorni, attività ricreative e di supporto per il minore, ecc.. Inoltre il genitore deve continuare a provvedere ad altre spese per il minore, legate all'abbigliamento, al suo mantenimento durante i periodici rientri a casa (qualora previsti), alle spese sanitarie e scolastiche.

2. Il genitore viene informato degli obblighi posti a suo carico in forma scritta. Contestualmente all'informazione il Consorzio provvede a richiedere tutta la documentazione necessaria a determinare la quota di contribuzione.

3. L'esame della documentazione e le procedure per il conteggio della contribuzione sono svolte dagli uffici consortili preposti.

4. Oltre agli inserimenti in strutture residenziali vere e proprie, il presente Regolamento si applica anche agli affidamenti a “famiglie comunità”, di cui all'Allegato A - paragrafo “ALCUNE

TIPOLOGIE PARTICOLARI DI AFFIDAMENTO” - punto E, della deliberazione del C.d.A. n. 21 del 21 maggio 2004 : “Linee guida sugli interventi di protezione dei minori e di sostegno alle loro famiglie: affidamenti familiari, adozioni difficili, centri diurni, comunità educative e familiari”.

5. Il presente Regolamento non si applica ai genitori sottoposti a provvedimenti penali di restrizione della libertà

6. Il presente Regolamento si può applicare, su valutazione dell’assistente sociale e/o su richiesta/disponibilità del genitore, anche agli altri affidamenti residenziali, per i quali di norma non si chiede contribuzione ai genitori per evitare di accentuare la conflittualità tra la famiglia affidataria e la famiglia di origine , pregiudicando la buona riuscita dell’affidamento ed il benessere del minore.

## **ART. 2**

### **VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA**

1. L’ISEE è un valore numerico che esprime sinteticamente la condizione economica di un nucleo familiare ed è calcolato dall’INPS, o dai Centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 490/1998, o dai Comuni o dalla Amministrazione alla quale è richiesta la prestazione, in base a quanto disposto dall’articolo 4 del citato decreto.

2. Il conteggio per stabilire il contributo mensile da versare all’Ente viene effettuato sulla base dell’indicatore ISEE del nucleo familiare in corso di validità (si ricorda che l’ISEE è valido per un anno dalla data del suo rilascio salvo modifiche nella composizione del nucleo) che può essere rilasciato dai CAF (Centri di Assistenza Fiscale).

3. La situazione economica dichiarata ha validità annuale. Qualora il reddito e/o la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differiscano di oltre 1/5 da quelli rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente, il beneficiario della prestazione deve autocertificare entro trenta giorni la variazione – che verrà assunta quale base di calcolo – impegnandosi a produrre, l’anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

4. In presenza di redditi propri del minore questi, su valutazione dell’Ente affidante e autorizzazione del Giudice competente, potranno venire utilizzati, in tutto o in parte, per il suo mantenimento.

5. Per definire l’entità della compartecipazione del minore con handicap permanente grave al costo della retta posta a carico dell’assistito si valuta la situazione economica del solo beneficiario.

6. Ai sensi dell’articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 601 “i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale” sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto le indennità concesse a titolo di minorazione, poiché per natura e per le finalità assistenziali che perseguono sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, non vanno calcolate ai fini della valutazione del reddito.

7. Tuttavia tali indennità sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti, al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza. E’ pertanto assolutamente giustificato utilizzare le indennità di cui sopra, in occasione di interventi che prevedano l’inserimento in struttura, quale contributo alle spese derivanti dall’erogazione di tale prestazione.

### **ART. 3**

#### **DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DA PORRE A CARICO DEL/DEI GENITORI**

1. I genitori viene richiesto di firmare un impegno al pagamento della quota posta a proprio carico. Detto impegno viene rinnovato e rivalutato annualmente.
2. Il contributo mensile non può in ogni caso superare la spesa sostenuta dall'Ente. Nel caso non venga presentata la dichiarazione ISEE nei tempi fissati dal Consorzio, si procede alla assegnazione della tariffa massima. Viene fatta salva la possibilità di procedere al ricalcolo della quota nel caso di successiva presentazione dell'ISEE .
3. In caso di genitori separati (prima sposati o conviventi), per nucleo familiare si intende il nuovo nucleo costituito da ognuno di essi, anche in presenza di nuovi conviventi o altri figli.
4. Nelle situazioni di cui al comma precedente, l'assegno di mantenimento versato da parte di un genitore all'altro, così come stabilito da sentenza del Tribunale antecedente all'allontanamento, non coincide tout court con il contributo che il genitore deve versare all'Ente. Il presente regolamento non modifica infatti quanto disposto dalla sentenza.
5. La quota di compartecipazione stabilita dal CISAP viene in tal caso versata direttamente all'Ente (l'ex coniuge sottoscrive di essere a conoscenza che una parte o la totalità dell'assegno di mantenimento viene utilizzata per le suddette finalità).
6. Per tutti i genitori, il contributo da versare è da intendersi per *ogni* minore allontanato, ma si applica un abbattimento del 30% (rispetto alla quota del figlio precedente) per ogni figlio successivo al primo. Ad esempio se i minori allontanati sono 3 ed in base all'ISEE i genitori (conviventi) devono versare un contributo mensile di 150 Euro per il primo figlio, verseranno un contributo di 105 Euro per il secondo e di 73.5 per il terzo, per un totale di 328.5 Euro. Se questi genitori non presentassero l'ISEE verrebbe loro richiesta una contribuzione di 1.811,50 Euro, corrispondente alla tariffa massima con l'abbattimento per i 3 figli.
7. In caso di mancato versamento del contributo viene promosso, nei confronti degli inadempienti, il procedimento coattivo di pagamento, comprensivo dei relativi oneri di procedura ed eventuali interessi di mora. Va ricordato a tale proposito che il rifiuto della famiglia alla contribuzione, ove vi siano le condizioni per garantirla, può costituire sintomo di abbandono e giustificare una segnalazione al Tribunale per i Minorenni per mancata assistenza materiale del figlio/a.
8. Quando l'inserimento in struttura residenziale o in particolari tipologie di affidamento familiare viene disposto nell'ambito di un progetto di intervento socio-sanitario, come tale rientrando tra le prestazioni di livello essenziale, la compartecipazione è da intendersi con riferimento alla sola quota posta a carico dell'utente/ Consorzio detratta le quota posta a carico dell'ASL.
- 8 bis. Qualora i genitori/esercenti la potestà genitoriale sostengano in modo continuativo rilevanti spese sanitarie, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, per terapie connesse con la patologia direttamente legata all'inserimento del/lla figlio/a in struttura residenziale, già ricomprese tra quelle detraibili dalla dichiarazione dei redditi, tali spese opportunamente documentate potranno costituire titolo ad un ulteriore abbattimento percentuale della quota di compartecipazione secondo la seguente tabella:

<b>SPESE SANITARIE SOSTENUTE MENSILMENTE DA €</b>	<b>A €</b>	<b>% ABBATTIMENTO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE</b>
130	300	10 %
301	500	20 %
501	700	30 %
701	E OLTRE	40 %

La famiglia presenta domanda per accedere a tale abbattimento della quota di partecipazione, allegando la documentazione richiesta (dichiarazione del terapeuta dell'avvenuta presa in carico per un periodo presunto di n. mesi\_\_\_\_\_ con n.° sedute settimanali/mensili,... al costo unitario di €\_\_\_\_\_ e mensile di €\_\_\_\_\_ ) e si impegna a informare l'Ufficio del CISAP di ogni modifica entro 15 gg. nonché a consegnare la documentazione dei pagamenti effettuati entro il trimestre successivo.

Si applica per ogni figlio inserito in struttura che dia origine a tali spese. Non si applica nelle situazioni in cui la contribuzione è pari alla quota minima di € 20,00 per minore allontanato.

9. Il contributo stabilito deve essere versato al Consorzio mensilmente, tramite C/C postale o bonifico bancario.

10. Il contributo, al fine di ottenere una linearità proporzionale, viene determinato mediante l'applicazione matematica dell'equazione cartesiana di una retta. Tale applicazione permette infatti una corrispondenza biunivoca lineare tra tariffa e reddito, ad ogni valore ISEE corrisponde una e una sola contribuzione. I contributi sono calcolati quindi con la seguente formula:

**Y contribuzione = K costante di proporzionalità pari a 0,0247 moltiplicato per X valore ISEE – H coefficiente riduttivo pari a 68,94.** Alla quota risultante finale viene applicato un abbattimento del 10%. Il risultato così ottenuto viene poi arrotondato dai decimali, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.

Per tutti i valori ISEE inferiori a 4000 si considera in ogni caso una cifra minima di contribuzione pari a €20 mensili per minore allontanato.

Il valore ISEE massimo considerato è pari a 40.001, per il quale la contribuzione dovuta per un minore è pari a € 827,17, già comprensiva dell'abbattimento del 10%. Tale quota massima, rapportata al numero dei minori inseriti, verrà richiesta a coloro che non hanno presentato la documentazione ISEE.

#### **ART. 4 CONTROLLI**

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa) il Consorzio effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

#### **ART. 5**

#### **DIRITTI DEI CITTADINI RICHIEDENTI**

1. I cittadini ai quali il Consorzio richiede di contribuire economicamente versando la quota di compartecipazione loro assegnata possono – entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte dei competenti servizi consortili – presentare ricorso scritto al Presidente del Consorzio.

2. Il Presidente – esaminata la documentazione ed eventualmente sentiti i soggetti interessati – decide, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento e fornisce risposta scritta al ricorrente.

#### **ART. 6**

#### **DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE**

1. L'Amministrazione consortile può prevedere disposizioni aggiuntive, se più favorevoli per l'assistito (ad esempio previsioni di ulteriori franchigie), rispetto a quelle disciplinate nel presente regolamento con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle compatibilità finanziarie del Consorzio.

#### **ART. 7**

#### **RISPETTO DELLE NORME E ABROGAZIONI**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia al decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 130/2000 ed ai relativi decreti attuativi.

2. Sono abrogate, in quanto sostituite dal presente regolamento, le norme approvate con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 13.05.2009 aventi per oggetto: "Progetto Minori e Famiglie. Linee guida sugli interventi di protezione dei minori e di sostegno alle loro famiglie: affidamenti familiari, adozioni difficili, centri diurni, comunità educative e familiari", limitatamente al Punto 9) "Criteri per la determinazione delle quote per la contribuzione dei parenti al mantenimento dei minori allontanati dal nucleo".

#### **ART. 8**

#### **PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. sarà tenuta a disposizione del pubblico presso gli uffici del Consorzio perché se ne possa prendere visione in ogni momento e sarà pubblicata sul sito web del Consorzio.

#### **ART. 9**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento – emanato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 267 e s.m.i. ed in ottemperanza alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2007, n. 37-6500 e nella deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2008, n. 64-9390 – entra in vigore dall'esecutività della deliberazione di approvazione. Si provvederà quindi alla successiva ripubblicazione, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, dello Statuto del Consorzio.

## INDICE

REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEI GENITORI AL PAGAMENTO DELLE RETTE DEI MINORI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O IN PARTICOLARI TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE.....	1
PREMESSA .....	1
ART. 1 .....	1
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	1
ART. 2 .....	2
VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA.....	2
ART. 3 .....	3
DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DA PORRE A CARICO DEL/DEI GENITORI ...	3
ART . 4 .....	4
CONTROLLI.....	4
ART . 5 .....	5
DIRITTI DEI CITTADINI RICHIEDENTI.....	5
ART. 6 .....	5
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE.....	5
ART. 7 .....	5
RISPETTO DELLE NORME E ABROGAZIONI.....	5
ART. 8 .....	5
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO.....	5
ART. 9 .....	5
ENTRATA IN VIGORE.....	5